



COMUNE DI ASTI

(cat. cl. fasc.)

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

In data 03/07/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012- PROVVEDIMENTI

L'anno 2012 addì 3 del mese di Luglio alle ore 18.00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:


Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Fabrizio Brignolo	Sindaco	18) Giorgio Galvagno	Consigliere
2) Clemente Elis Aceto	Consigliere	19) Davide Giargia	Consigliere
3) Neri Baglione	Consigliere	20) Raffaele Giugliano	Consigliere
4) Paolo Bagnadentro	Consigliere	21) Fabrizio Imerito	Consigliere
5) Alberto Bianchino	Consigliere	22) Gianfranco Imerito	Consigliere
6) Anna Bosia	Consigliere	23) Maurizio Lattanzio	Consigliere
7) Vincenzo Calvo	Consigliere	24) Pierangelo Mantelli	Consigliere
8) Giorgio Caracciolo-Franco	Consigliere	25) Enrico Panirossi	Consigliere
9) Marcello Coppo	Consigliere	26) Giovanni Pensabene	Consigliere
10) Filippo Cornero	Consigliere	27) Angela Quaglia	Consigliere
11) Mariangela Cotto	Consigliere	28) Giuseppe Scrima	Consigliere
12) Paolo Crivelli	Consigliere	29) Luciano Sutura Sardo	Consigliere
13) Antonio Donatacci	Consigliere	30) Renzo Viarengo	Consigliere
14) Salvatore Falletta	Consigliere	31) Andrea Visconti	Consigliere
15) Maria Ferlisi	Presidente Cons	32) Vittorio Voglino	Consigliere
16) Oscar Ferraris	Consigliere	33) Gabriele Zangirolami	Consigliere
17) Piero Ferrero	Consigliere		

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Ferlisi - Presidente Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Vincenzina Giaretti.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Vincenzo Calvo Giorgio Caracciolo-Franco Marcello Coppo Salvatore Falletta Piero Ferrero Giorgio Galvagno Fabrizio Imerito Gianfranco Imerito Maurizio Lattanzio Giovanni Pensabene Angela Quaglia Luciano Sutura Sardo .

Presenti n. 21



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012- PROVVEDIMENTI

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 16/05/2012, il cui testo viene di seguito riportato:

“Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria (IMU);

Preso atto dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nello stesso decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il succitato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Preso atto dell’articolo 4 “Fiscalità locale” del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che apporta diverse rettifiche ed integrazioni all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e relativa legge di conversione;

Dato atto che l’IMU sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai beni non locati, e l’ICI;

Rilevato che:

- il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- la base imponibile viene determinata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 13;

Atteso che il comma 13 del succitato articolo 13, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l’IMU;

Considerato che in base al comma 6 del citato articolo 13, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento modificabile con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del predetto articolo 13 con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e allo 0,2

per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali e di ridurre la suddetta aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui sopra sino allo 0,1 per cento;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 13:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- la detrazione di euro 200 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari);

Dato atto che l'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Evidenziato che, ai sensi del comma 11 del più volte menzionato articolo 13, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica la riserva della quota di imposta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal soprarichiamato articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Atteso che ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 13, per l'anno 2012 *“i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e*

autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

Richiamati i commi 8, terzo e quarto periodo, 12 e 12-bis, primo e secondo periodo, dell'articolo 13, che disciplinano le modalità e i termini di versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Dato atto che a norma dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamato dall'articolo 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dal comma 13 del citato articolo 13, occorre stabilire per l'IMU l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti;

Ritenuto di stabilire che non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10 e che tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota di base pari allo **0,76 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
2. aliquota ridotta pari allo **0,46 per cento**, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota di base, per le unità immobiliari ad uso abitativo, che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale, esclusivamente tramite l'Agenzia C.A.S.A. (Comune di Asti Servizi per l'Abitazione), agenzia sociale per la locazione istituita dal Comune di Asti. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di iscrizione del locatario nei registri anagrafici di residenza, all'indirizzo dell'immobile utilizzato a titolo di abitazione principale. Per usufruire dell'agevolazione, gli interessati devono presentare l'apposito modello di attestazione entro il termine di novanta giorni dalla data di inizio/fine dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio dell'aliquota ridotta. Per le unità immobiliari per le quali l'obbligo di presentare l'apposito modello di attestazione è sorto dal 1° gennaio 2012, tale modello deve essere presentato entro il 30 settembre 2012;
3. aliquota ridotta pari allo **0,4 per cento**, nella misura stabilita dalla norma, per l'abitazione principale e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa;
4. aliquota ridotta pari allo **0,4 per cento**, per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione);
5. aliquota ridotta pari allo **0,2 per cento**, nella misura stabilita dalla norma, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto di stabilire la detrazione di **euro 200**, nella misura determinata dalla norma, per l'abitazione principale e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa;

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche:

- a) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione);
- b) alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Preso atto che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200, relativa all'abitazione principale e pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge di cui alla succitata lettera a), è maggiorata di **euro 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Rilevato che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 29 comma 16-quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato e sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;

Precisato che la presente deliberazione non necessita di attestazione di copertura finanziaria;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ed ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di determinare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012:
 1. aliquota di base pari allo **0,76 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
 2. aliquota ridotta pari allo **0,46 per cento**, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota di base, per le unità immobiliari ad uso abitativo, che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale, esclusivamente tramite l'Agenzia C.A.S.A. (Comune di Asti Servizi per l'Abitazione), agenzia sociale per la locazione istituita dal Comune di Asti. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di iscrizione del locatario nei registri anagrafici di residenza, all'indirizzo dell'immobile utilizzato a titolo di abitazione principale. Per usufruire dell'agevolazione, gli interessati devono presentare l'apposito modello di attestazione entro il termine di novanta giorni dalla data di

- inizio/fine dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio dell'aliquota ridotta. Per le unità immobiliari per le quali l'obbligo di presentare l'apposito modello di attestazione è sorto dal 1° gennaio 2012, tale modello deve essere presentato entro il 30 settembre 2012;
3. aliquota ridotta pari allo **0,4 per cento**, nella misura stabilita dalla norma, per l'abitazione principale e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa;
 4. aliquota ridotta pari allo **0,4 per cento**, per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione);
 5. aliquota ridotta pari allo **0,2 per cento**, nella misura stabilita dalla norma, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- di stabilire la detrazione di **euro 200**, nella misura determinata dalla norma, per l'abitazione principale e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa;
 - di dare atto che la suddetta detrazione si applica anche:
 - a) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione);
 - b) alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - di dare atto altresì che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200, relativa all'abitazione principale e pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge di cui alla succitata lettera a), è maggiorata di **euro 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
 - di stabilire che non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10 e che tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;
 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come previsto dal comma 15 del citato articolo 13;
 - di mandare al Settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza."

OMISSIS

Il Presidente richiamati gli interventi e la discussione avvenuti nelle sedute consiliari del 28 giugno e del 2 luglio 2012, invita i consiglieri presenti a proseguire la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Entrano i consiglieri Caracciolo-Franco, Coppo, Ferrero, Galvagno, Imerito F., Imerito G., Quaglia, Pensabene, Sutura Sardo: presenti 30.

Esce il consigliere Imerito F.: presenti 29.

Essendo trascorse tre ore dall'inizio della seduta, il Presidente, ai sensi del vigente regolamento, pone in votazione la proposta di prosecuzione della seduta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 21 voti favorevoli e 8 voti contrari (Coppo, Cotto, Ferrero, Galvagno, Giargia, Imerito G., Quaglia, Zangirolami), espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvarla.

Riprende la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Esce il consigliere Zangirolami: presenti 28.

OMISSIS

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 20 voti favorevoli, 2 voti contrari (Giargia, Pensabene) e l'astensione dei consiglieri Coppo, Cotto, Ferrero, Galvagno, Imerito G., Quaglia (6), espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suesposta proposta della Giunta Comunale.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Redatto e sottoscritto

Il Presidente
Maria Ferlisi

Il Segretario
Vincenzina Giaretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

il 11 LUG 2012



Il V. Segretario Generale

Dr. Giovanni Monticone

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

(D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. La stessa è divenuta esecutiva in

data 22 LUG 2012.

Asti, 30 LUG 2012

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Monticone